

ACCORDO TRA IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI E SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD-EST PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA FINALE VIGENTE DI CONCORSO PUBBLICO DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI - PROFILO PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO – CAT. C.

L'anno 2022 (DUEMILAVENTIDUE), il giorno 19 (diciannove) del mese di Aprile, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, tra gli enti:

- Comune di Bagno a Ripoli (C.F. 01329130486) in persona del Dirigente Area Gestione Risorse Dr. Dario Navarrini, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale posta in Piazza della Vittoria n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 14.04.2022, i.e.;

e

- Società della Salute Fiorentina Sud-Est (C.F. 94297490487), consorzio pubblico con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), rappresentata per la sottoscrizione del presente accordo dal Direttore Dr. Simone Naldoni;

Premesso che:

- il consorzio ex art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 è forma associativa, prevista da legge, avente natura di ente pubblico, per la gestione associata di uno o più servizi nonché per l'esercizio associato di funzioni, ed è preordinato alla realizzazione di un servizio o di una funzione pubblica tale da assicurare, date le circostanze del caso concreto e previa valutazione delle necessità del territorio, maggiore affidamento di riuscita rispetto ad una gestione diretta lasciata alle amministrazioni singolarmente (TAR Piemonte, sez. II, sent. 13 maggio 2010, n. 2388);

- il consorzio è, in sostanza, un ente pubblico strumentale dell'Ente Locale, al quale possono aderire anche altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti ai sensi dell'art. 31, comma 1 T.U.E.L., disciplinato dal diritto pubblico e non dal diritto privato, di talché la sua attività si svolge attraverso atti amministrativi, compresa l'attività concernente la costituzione ed il funzionamento degli organi statutari, coinvolgendo l'assetto organizzativo e quindi l'esercizio di potestà pubblicistiche (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sent. 1° dicembre 1994, n. 10239);

- come precisato dal Consiglio di Stato (sez. V, sent. 8 ottobre 2008, n. 4952) "l'accordo dal quale trae origine un consorzio tra comuni (art. 31 del T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267/2000), rientra nell'ampia categoria generale degli accordi fra amministrazioni pubbliche, previsti dall'art. 15 della legge n. 241/1990. In virtù degli espressi richiami di cui al comma 2 di tale articolo, ne discende da un lato l'applicabilità dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili e dall'altro la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi" ai sensi dell'art. 11, c. 5, della stessa legge n. 241/1990. Ciò comporta che, in linea di principio, i rapporti instaurati tra amministrazioni aderenti e consorzio ed il loro svolgimento – che abbraccia la fase attuativa dell'accordo concluso – ricadono nella sfera di giurisdizione del giudice amministrativo";

VISTI:

- l'art. 9 della legge 16/01/2003, n. 3 il quale prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei alle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della Legge 400/1988;
- l'art. 3, comma 61 della legge 24/12/2003, n. 350 il quale prevede che, nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse; l'art. 4 del D.L. n. 101 del 31.08/2013, convertito in Legge n. 125 30/10/2013, prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni interessate;
- l'attuazione di tali disposizioni legislative consente agli enti interessati di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per altro verso di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo al contempo, ai/alle candidati/e che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo ente che ha bandito il concorso;
- per quanto concerne il momento, in cui deve intervenire il predetto accordo, va osservato che viene sostenuto che l'accordo deve essere raggiunto preferibilmente prima della formale approvazione della graduatoria (parere Dipartimento Funzione Pubblica n. 6351 del 13 marzo 2004; parere ANCI del 08/08/2004; parere ANCI Piemonte del 2010; parere Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2012);
- per quanto concerne la forma dell'accordo (parere Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2012; Tar Veneto n. 864/2011), viene riconosciuta piena libertà di azione agli Enti, nel rispetto della propria regolamentazione interna;
- sussistono tutti i presupposti di legge per addivenire alla stipula di un accordo, ai sensi del comma 1°, dell'art.15, L. 7 agosto 1990, n. 241, che prescrive quanto segue: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il Comune di Bagno a Ripoli ha all'attivo una graduatoria vigente, relativa al concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di categoria C con profilo di "Esperto amministrativo e/o contabile", approvata con determinazione n. 1.239 del 3.12.2020;
- il bando del concorso in oggetto prevede all'articolo 9 che qualora altre Pubbliche Amministrazioni richiedano, ai sensi delle norme vigenti, di potere utilizzare la graduatoria per eventuali assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e l'Amministrazione comunale ne accolga - a suo insindacabile giudizio - le richieste, i/le candidati/e utilmente collocati/e in graduatoria, che accettino tali destinazioni, non saranno più tenuti in considerazione per eventuali ulteriori assunzioni da parte del Comune di Bagno a Ripoli;
- la graduatoria in argomento presenta ad oggi dei nominativi di candidati/e utilmente collocati nella medesima, risultanti ancora non assunti/e.

Dato atto che:

- Società della Salute Fiorentina Sud-Est ha palesato l'interesse e l'intenzione di utilizzare detta graduatoria con propria nota prot. n. 19 del 4/04/2022 e pervenuta al Comune di Bagno a Ripoli al prot. n. 14283 del 4.04.2022, per la copertura di n. 2 posti di categoria C e profilo professionale di "Esperto contabile e/o amministrativo".

Visti:

- l'art. 35 del D. Lgs 165/2001 e 91 del D. Lgs 267/2000;
- l'art. 39 della Legge 449/1997;
- la legge di bilancio 2022, n. 234/2021.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Il Comune di Bagno a Ripoli autorizza la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nel rispetto della disciplina regolamentare, ad utilizzare la graduatoria vigente del concorso pubblico per esami per n. 1 posto di categoria C con profilo di "Esperto contabile e/o amministrativo" del Comune di Bagno a Ripoli, limitatamente all'assunzione di n. 2 unità.

ARTICOLO 2 – UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

L'utilizzo della graduatoria di cui all'art. 1 da parte di Società della Salute Fiorentina Sud-Est è limitata all'assunzione di n. 2 concorrenti utilmente collocati/e nella graduatoria, ed è regolata nel modo seguente:

- Società della Salute Fiorentina Sud-Est interpellierà i/le i nominativi dei/delle concorrenti non ancora assunti/e dalla graduatoria, che verranno forniti dal Comune di Bagno a Ripoli, nell'ordine di graduatoria;
- ai sensi dell'articolo 9 del bando di concorso, i/le candidati/e interpellati/e, qualora diano la propria disponibilità all'assunzione da parte di Società della Salute Fiorentina Sud-Est, non saranno più tenuti/e in considerazione dal Comune di Bagno a Ripoli per una eventuale assunzione;
- Società della Salute Fiorentina Sud-Est è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune di Bagno a Ripoli l'assunzione del/dei candidato/i/e con contratto a tempo indeterminato, qualora effettuata/e;
- ai fini della tutela dei dati personali di cui al regolamento U.E. - GDPR 679/2016, Società della Salute Fiorentina Sud-Est si impegna a trattare i dati personali che verranno resi disponibili dal Comune di Bagno a Ripoli (titolare dei dati personali) per i soli fini istituzionali relativi al presente procedimento, e nel pieno rispetto di tali disposizioni.

ARTICOLO 3 – RECLUTAMENTO

Il/i concorrenti utilmente collocati/e nella graduatoria, che accetti/no di essere assunto da Società della Salute Fiorentina Sud-Est, sarà chiamato alla stipula del contratto individuale di lavoro con tale ente, a cui competerà l'espletamento di tutte le attività preliminari e conseguenti all'assunzione di personale, nonché l'accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici ed

economici e dei limiti tutti che presidiano e/o presiederanno il reperimento di personale, le cui responsabilità permangono in capo al predetto ente.

ARTICOLO 4 – ONERI

In considerazione del fatto che il Comune di Bagno a Ripoli è ente partecipante al consorzio pubblico costituente la società SdS Fiorentina Sud-Est, la quale opera l'esercizio di funzioni delegate dagli enti consorziati, non verrà richiesto compenso per l'attingimento dei n. 2 nominativi richiesti da tale ente.

ARTICOLO 5 - DURATA

La presente convenzione ha una durata limitata alla conclusione utile all'assunzione dei 2 candidati/e utilmente collocati/e nella graduatoria, per i posti oggetto della richiesta sopraindicata di Società della Salute Fiorentina Sud-Est.

ARTICOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni con l'adozione, se necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché alle disposizioni di legge in materia.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente atto si intendono di natura dinamica.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R.131/1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16 allegato "B" del D.P.R. 642/1972 e s.m.i..

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.

Il presente atto è formato e stipulato in modalità elettronica ed è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. 4 pagine.

IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Dr. Dario Navarrini

SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD-EST
Dr. Simone Naldoni